

Il bando CNGR: ovvero quando il ministero innova i principi dello stato di diritto.

2012-03-10 19:19:02 By Antonio Banfi



Incompatibilità e ineleggibilità impediscono ad alcuni soggetti che si trovino in determinate posizioni di concorrere a ricoprire ruoli pubblici: in tal senso esse limitano il principio di uguaglianza dei cittadini e il loro diritto di accedere agli uffici pubblici, costituzionalmente garantiti. Per questo motivo, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità devono essere disposte unicamente dalle leggi. Così è sempre stato ribadito da tutti i giudici, a partire dalla Corte Costituzionale.

Il 28 febbraio scorso è comparso il [bando pubblico](#) per la selezione dei componenti il CNGR. Il CNGR (Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca) è stato istituito con la legge "Gelmini" (l.240/2010, art. 21); composto "da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale", con compiti relativi alla valutazione e alla selezione dei progetti di ricerca (in particolare PRIN e FIRB). Nulla si dice nella legge in merito a chi possa o non possa candidarsi e far parte di questo comitato.

Il paragrafo del bando relativo ai requisiti per la candidatura riporta invece quanto segue: Non debbono far parte, come componenti effettivi, alla data di scadenza del presente avviso, di altri comitati (o consigli o commissioni) permanenti, direttivi o consultivi, esistenti presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o presso il Ministero della Salute, o presso l'ANVUR, né esercitare la rappresentanza legale di università o enti pubblici di ricerca.

E' dunque solo il bando, ossia un semplice atto amministrativo, a stabilire "chi può" e "chi non può" presentare la propria candidatura.

Il bando per il CNGR, infatti, chiede anche che gli interessati non si trovino in quelle situazioni ostative e perciò se ne liberino, all'atto stesso di presentare domanda. Non possono dunque optare, una volta che siano stati selezionati. Quella che si configura sarebbe pertanto una sorta di



ineleggibilità, non solo di incompatibilità, che a maggior ragione solo la legge può prevedere e per di più in termini da interpretare "alla lettera".

Le cause di esclusione, "create" dal bando, lasciano invece spazio a dubbi e non essendo identificate in modo chiaro e tassativo, sono lasciate all'interpretazione dell'Amministrazione. Una domanda fra le tante: i componenti GEV sono esclusi dalla selezione? Fanno o no parte di comitati, consigli, commissioni permanenti, direttivi o consultivi, istituiti presso l'Anvur? Vedremo cosa dirà l'Amministrazione.

In ogni caso, quale che sia il giudizio, eventualmente anche positivo, che si possa dare di queste ragioni di incompatibilità/ineleggibilità, il bando CNGR, decidendo di fare a meno del legislatore, lascia davvero un po' attoniti.

Possibile che il Ministero non si sia accorto dei profili di illegittimità dell'atto?

Copyright :

All this contents are published under [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Generic License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/).

for reproduced, please specify from this website [ROARS](http://www.roars.it/) AND give the URL.

Article link : <http://wp.me/p1WBc2-1pR>